



REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE AL PARLAMENTO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022

Approvato il 26 luglio 2022 dalla Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale del Partito Democratico

Preso atto dello scioglimento anticipato delle Camere avvenuto in data 21 luglio 2022;

Visto lo Statuto del Partito Democratico, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 28;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Segretari regionali in data 25 luglio 2022;

APPROVA

il presente Regolamento, che disciplina integralmente la selezione delle candidature al Parlamento nazionale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

* * *

1. Selezione e approvazione delle candidature

1. Ai fini di garantire le forme di ampia consultazione democratica previste dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto del PD, il Segretario nazionale promuove un confronto con i Segretari regionali e le Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai fini della selezione delle candidature per le elezioni politiche 2022.

2. Il Segretario nazionale, in seguito alla valutazione delle proposte pervenute dai Segretari regionali e nel rispetto dei limiti e delle procedure individuate del presente Regolamento, propone alla Direzione nazionale le liste dei candidati alle elezioni Politiche 2022 per Camera e Senato.

2. Candidate/i

1. Possono essere candidati/e gli/le iscritti/e al PD e i/le cittadini/e che si dichiarino elettori/ici del PD, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice Etico del PD.

2. All'atto della presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione di tipo regolamentare esclusivamente alla Commissione elettorale di Garanzia.

3. I/le candidati/e devono sottoscrivere inoltre, a pena di esclusione dalle liste, un impegno a:

a) svolgere la campagna elettorale con lealtà, impegnandosi nel sostenere le proposte programmatiche del Partito Democratico, evitando ogni azione che possa ledere l'immagine del PD;

b) contribuire, all'atto dell'eventuale accettazione della candidatura alle elezioni Politiche, all'attività del PD secondo quanto stabilito dalla Tesoreria nazionale del Partito Democratico e così come approvato dalla Direzione nazionale.

4. Non sono candidabili:

a) coloro che non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento del partito, come da art. 29, comma 2 dello Statuto del PD. Apposita liberatoria dovrà essere rilasciata dalla Tesoreria nazionale del PD relativa agli avvenuti versamenti al PD nazionale e alle strutture territoriali, in seguito alla verifica affidata alla Tesoreria nazionale;

b) coloro che, ai sensi dell'art. 28, comma 3 dello Statuto del PD, come interpretato dall'Assemblea nazionale del Partito Democratico del 14 luglio 2012, abbiano ricoperto la carica di Parlamentare nazionale per più di 15 anni consecutivi, salvo richiesta di deroga da parte degli interessati da sottoporre al voto della Direzione nazionale ai sensi e secondo i limiti previsti dall'art. 28, comma 9.

c) coloro che ricoprono la carica di Sindaco di un Comune sopra i 20.000 abitanti e di componenti degli organismi esecutivi e assembleari delle Regioni, fatta eccezione per le Regioni che si trovino nell'ultimo anno di legislatura e i casi nei quali la Direzione nazionale conceda, su richiesta del Segretario nazionale, una deroga espressa.

5. La Direzione nazionale, con l'approvazione del presente Regolamento, concede automaticamente la deroga all'art. 28, comma 3 dello Statuto del PD, a coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Segretario nazionale, di presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro della Repubblica.

3. Proposte di candidatura

1. Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, le proposte di candidatura sono raccolte dalle segreterie territoriali e regionali, e vengono esaminate dal Segretario nazionale, anche avvalendosi dell'attività istruttoria compiuta dagli organi esecutivi dal Partito da lui delegati, nel confronto con i Segretari regionali e, per quanto riguarda i parlamentari uscenti, tenendo conto delle valutazioni delle Presidenti dei Gruppi parlamentari e delle norme statutarie.

2. Tali proposte possono essere integrate dal Segretario nazionale con l'individuazione, nel rispetto dell'equilibrio di genere, del pluralismo e dello Statuto, del Codice etico e del presente Regolamento, di dirigenti politici di rilievo nazionale e personalità espressione di importanti realtà della società italiana e portatrici di competenze, ovvero indicate da altre forze politiche con le quali il PD abbia stretto accordi politico elettorali.

3. Ad esito di tale attività istruttoria, il Segretario nazionale, individuando le modalità più opportune per il rispetto effettivo delle disposizioni della legge elettorale che garantiscono l'equilibrio tra i generi, elabora le proposte di liste dei candidati e delle candidate, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. Approvazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente Regolamento. Le liste possono essere approvate in due distinte votazioni uniche, una per Camera e Senato – Collegi Plurinominali e un'altra per Camera e Senato – Collegi Uninominali.

2. Per coloro i quali intendano presentare la candidatura e si trovino nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) del presente Regolamento, viene fissata la data del 1° agosto 2022 alle ore 12 per la regolarizzazione della propria posizione.

3. La Direzione nazionale affida alla Commissione elettorale di Garanzia in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente Regolamento. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro 12 ore dall'approvazione delle liste da parte della Direzione nazionale. La Commissione elettorale di Garanzia decide entro le successive 12 ore.

5. Commissione elettorale di Garanzia

1. I componenti della Commissione elettorale di Garanzia non sono candidabili ed esaminano i ricorsi relativi alle violazioni del presente Regolamento. Le decisioni della Commissione elettorale di Garanzia sono inappellabili.
2. La Commissione elettorale di Garanzia è composta da 9 persone in regola con l'iscrizione al PD, come da allegato A.
3. Il Presidente della Commissione verrà eletto nella prima seduta dai componenti della stessa Commissione.

ALLEGATO A

COMMISSIONE ELETTORALE DI GARANZIA

- 1) Giuseppe Battaglia**
- 2) Stefano Lo Russo**
- 3) Marcella Marcelli**
- 4) Dario Nardella**
- 5) Ilaria Piccolo**
- 6) Francesco Sanna**
- 7) Laura Santangelo**
- 8) Assunta Tartaglione**
- 9) Antonella Trivisonno**